

413
ORIGINALE

URGENTE

RITIRA AVV. BONSIGNORE

15/3/2012

Sent. nr. 157

del **14 FEB. 2012**

decisa il 10/2/2012

R.G. Lav. 315/2011 +
316/2011

Cron. 521

Oggetto: PUBBLICO
IMPIEGO (RETRIBUZIONE)

N. 315/2011-316/2011 Ruolo Generale

2589
6210
15 MAR 2012
REpubblica ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO



La Corte, in persona dei Magistrati

Dott. Alvaro Vigotti - Presidente

Dott.ssa Paola Ghinoy - Consigliere

Dott.ssa Paola Ponassi - Consigliere rel.

nella pubblica udienza del 10 febbraio 2012 ha pronunciato e pubblicato
mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Sugli appelli riuniti proposti da:

Ministero della Giustizia, in persona del Ministero pro tempore, domiciliato in
Genova, Via Brigate Partigiane n. 2, presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, che lo rappresenta e difende per legge

appellante

CONTRO

Faccioli Isidora, Gaudino Ferdinando, Galeotti Stefano, Bellotti Carlo, Liburdi
Filippo e Campi Laura - rappresentati e difesi dagli Avvocati Roberto Giromini e
Federico Pardini per delega a margine del ricorso per decreto ingiuntivo,
elettivamente domiciliati in Genova, Galleria Mazzini n. 3/7, presso lo studio
dell'Avv. Andrea Bonsignore

appellati

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Nella causa n. 315/2011

Per il Ministero della Giustizia:

"Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'insussistenza in capo ai ricorrenti del diritto ad ottenere l'indennità di cui all'art. 11, comma 3, legge 374/1991 e revocare i decreti ingiuntivi opposti.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ai due gradi di giudizio."

Per Faccioli Isidora, Gaudino Ferdinando, Galeotti Stefano:

"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare l'appello proposto dal Ministero della Giustizia, in persona del Ministero pro tempore in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto e così confermare la decisione di primo grado. Con sentenza esecutiva. Vinte le spese."

Nella causa n. 316/2011

Per il Ministero della Giustizia:

"Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'insussistenza in capo ai ricorrenti del diritto ad ottenere l'indennità di cui all'art. 11, comma 3, legge 374/1991 e revocare i decreti ingiuntivi opposti.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ai due gradi di giudizio."

Per Bellotti Carlo, Liburdi Filippo e Campi Laura:

"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare l'appello proposto dal Ministero della Giustizia, in persona del Ministero pro tempore in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto e così confermare la decisione di primo grado. Con sentenza esecutiva. Vinte le spese."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi proposti innanzi il Tribunale di La Spezia, in funzione di giudice del lavoro, Faccioli Isidora, Gaudino Ferdinando, Galeotti Stefano, Bellotti Carlo, Liburdi Filippo e Campi Laura sollecitavano l'emissione di decreto ingiuntivo avverso il Ministero della Giustizia affermando che illegittimamente il

Coordinatore dell'ufficio del Giudice di Pace della Spezia aveva disposto la trattenuta di somme loro corrisposte, per i periodi che compiutamente indicavano, a titolo di rimborso spese ai sensi della legge n. 374/1991 e successive modificazioni.

Il Tribunale, ravvisata la sussistenza dei presupposti di legge, emetteva i decreti ingiuntivi richiesti.

Avverso tale decisione proponeva opposizione il Ministero della Giustizia deducendo l'insussistenza del diritto vantato dai ricorrenti. Rilevava che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 374/1991, ai giudici di pace compete una speciale indennità (pari a £. 500.000) *"per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto."* Da tale norma doveva evincersi, secondo il Ministero opponente, la non spettanza dell'indennità per il periodo di sospensione dei termini processuali (dal 1° agosto al 15 settembre), allorché il giudice di pace non sia in effettivo servizio; correttamente, dunque, il Coordinatore dell'ufficio dei giudici di pace aveva provveduto, in esito ai rilievi formulati nel corso dell'ispezione ordinaria eseguita nel settembre/ottobre 2008, a trattenere gli importi erroneamente erogati in precedenza relativamente ai periodi di sospensione dei termini processuali.

Instauratosi il contraddittorio delle parti e disposta la riunione di due gruppi di procedimenti (uno relativo ai decreti ingiuntivi portanti numero 422/2009, 420/2009, 421/2009 ed un altro relativo ai decreti ingiuntivi portanti numero 424/2009, 419/2009, 423/2009) il Tribunale emetteva le sentenze n. 697/2010 e 698/2010 con cui, sulla base di identica motivazione, rigettava le opposizioni, confermava i decreti ingiuntivi *de quibus*, rendendoli esecutivi, e condannava il Ministero opponente alle spese di lite.

Affermava il giudicante che il giudice di pace non ha orario né obbligo di presenza in ufficio ed è da ritenersi in servizio anche quando non si trova in ufficio, poiché la sua funzione presuppone continuo aggiornamento e costante formazione non legati per legge alla presenza in determinati locali, né

all'osservanza di un prefissato orario. Da ciò doveva discendere che l'indennità in oggetto compete anche per quei giorni in cui il magistrato non è negli uffici o non tiene udienza, ben potendo svolgere le dette attività altrove. Irrilevante doveva poi ritenersi, ai fini della corresponsione di detta indennità, il periodo di sospensione dei termini processuali, rilevandosi altresì che il giudice di pace ha in essere un rapporto onorario che preclude l'applicabilità del congedo ordinario. Ciò che unicamente rileva in senso ostativo è l'assenza formale dal servizio, comunicata al Coordinatore; nel caso in esame, però, tali assenze non risultavano in relazione ad alcuno dei giudici di pace coinvolti nella controversia. Sulla scorta di tali considerazioni il Tribunale riteneva dunque fondata la domanda posta a base dei rispettivi ricorsi per decreti ingiuntivi.

Avverso la sentenza proponeva appello il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, formulando i seguenti motivi.

In via preliminare - premesso che la controversia attiene all'interpretazione dell'articolo 11, comma 3, della legge 374 del 1991 (come sostituito dall'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legge 341/2000, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 4/2001) - affermava che doveva chiarirsi se il periodo di sospensione feriale dei termini processuali potesse essere riconosciuto quale "effettivo servizio" ai sensi di cui alla citata norma. Secondo l'appellante, nel subordinare il diritto all'indennità forfettaria mensile all'avvenuta prestazione di un "effettivo servizio", il legislatore aveva inteso escludere il diritto a percepire l'indennità in due sole ipotesi: quando il magistrato non si è ancora chiamato ad esercitare le proprie funzioni ovvero quando risulti assente dal servizio per qualsiasi causa regolarmente comunicata al giudice di pace coordinatore - come peraltro espressamente affermato dal Ministero medesimo nella circolare del 15 marzo 2006 recante l'oggetto "Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia". Ciò premesso, rilevava che nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali vi è una tendenziale astensione dal servizio anche per i magistrati onorari; in tale periodo si presume infatti l'assenza dall'effettivo servizio, con la conseguenza che l'indennità in questione può essere riconosciuta solo laddove

sia lo stesso giudice di pace a provare di aver sostenuto delle spese per svolgere le proprie funzioni nell'ambito della turnazione. Una prova siffatta era però del tutto assente nei giudizi di primo grado, cosicché le sentenze impugnate dovevano essere riformate.

Si costituivano in giudizio gli appellati i quali - preso atto che il Ministero della giustizia non aveva più riproposto le questioni sollevate nel giudizio di primo grado relativamente alla non esigibilità del credito (azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo) per difetto di certezza e liquidità - nel merito resistevano al gravame ribadendo le argomentazioni già formulate, recepite dal giudicante. Richiamavano inoltre la Circolare prot. 66/2002/U secondo la quale l'indennità forfettaria deve essere corrisposta anche se il giudice non si sia recato giornalmente in ufficio mentre nel caso di assenza o di altro impedimento essa va decurtata unicamente dei giorni in cui si è protratto il legittimo impedimento. Secondo gli appellati l'indennità in questione è mensile, ha natura forfettaria e non è frazionabile, con la conseguenza che è illegittima la parziale decurtazione della stessa in assenza di una causa impeditiva assoluta che si protragga per un periodo di tempo non inferiore all'intero mese solare. Ribadivano, infine, l'eccezione di prescrizione relativamente alle somme erogate sino all'anno 2004.

All'udienza del 12 febbraio 2012, ascoltate le conclusioni delle parti, questa Corte emetteva l'allegato dispositivo, del quale era data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello va rigettato, ritenendo questa Corte di aderire alle valutazioni formulate dal giudice di prime cure.

Appare opportuno - nell'interpretare il significato della locuzione "ciascun mese di effettivo servizio" di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 374/91 - esaminare le indicazioni fornite dal medesimo Ministero della Giustizia nelle circolari del gennaio 2002 (Prot. 66/2002/U) e del 15 marzo 2006.

Nella prima, rispondendo al quesito se l'indennità in oggetto spetti anche nel periodo di sospensione delle udienze, il Ministero afferma che questa deve essere decurtata dei giorni in cui il giudice di pace sia stato assente dall'ufficio.

Rispondendo poi al quesito se la medesima indennità sia collegata solo i giorni di presenza in ufficio e, quindi, debba essere corrisposta esclusivamente per le prestazioni che nel corso del mese devono essere effettuate nei giorni previsti dal calendario o da altre disposizioni di servizio, si rileva invece che "non sussiste per il giudice di pace un obbligo di presenza giornaliera in ufficio, dovendo i medesimi essere obbligatoriamente presenti solo nei giorni previsti dal calendario o da altre disposizioni di servizio" e, sulla base di tale premessa, si conclude che "l'indennità forfettaria, pertanto, deve essere corrisposta anche se il giudice non si sia recato giornalmente in ufficio", con la seguente precisazione: "Nel caso di assenza o altro impedimento dovrà, viceversa, essere decurtata dei giorni in cui si è protratto il legittimo impedimento anche se non coincidenti con i giorni di udienza. Il giudice di pace, infatti, pur non avendo un obbligo di presenza giornaliera deve, tuttavia, essere comunque reperibile anche nei giorni in cui non è obbligatoria la sua presenza in ufficio."

Nella circolare del 15 marzo 2006, ritenuto di dover fornire ulteriori indicazioni circa l'indennità mensile forfettaria, il Ministero afferma che essa "è dovuta per ciascun mese di effettivo servizio, a titolo di rimborso spese per le attività di formazione, aggiornamento e per l'espletamento dei servizi generali di istituto. La legge riconosce tale indennità sul presupposto che i giudici di pace, al pari di quanto avviene per i magistrati ordinari, svolgono il loro lavoro non esclusivamente in udienza o attraverso l'emissione di provvedimenti, ma anche attraverso compimento delle predette attività, che al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie sono prodromiche o comunque funzionali. L'unico limite posto dall'art. 11, comma 3, è dato dall'effettivo servizio svolto. Ora, con quest'ultima espressione, la legge intende evitare soltanto che l'indennità venga corrisposta al giudice di pace in due ipotesi: o quando questi, pur investito formalmente della carica, non sia ancora chiamato ad esercitarla in concreto, o quando sia assente dal servizio per qualsiasi causa regolarmente comunicata al giudice di pace coordinatore. In ogni altro caso, e dunque anche quando il giudice di pace non celebri udienza o non emetta provvedimenti o non si trovi presente nei locali dell'ufficio giudiziario cui è assegnato, ma sia

formalmente in servizio, l'indennità mensile deve essere lui corrisposta. I giudici di pace sono infatti in servizio non soltanto quando svolgono le attività da ultimo descritte, ma in ogni momento, dovendo essi, al pari dei magistrati ordinari, assicurare la loro immediata reperibilità anche quando non si trovano presso i locali dell'ufficio. Nell'ipotesi poi in cui l'assenza dal servizio, formalmente comunicata al coordinatore, si protragga per periodi inferiori al mese, l'indennità dovrà essere decurtata in misura proporzionale ai giorni di assenza."

I chiarimenti forniti con le circolari suddette non sono, evidentemente, vincolanti nel fornire un'interpretazione della norma di legge. Appare, però, indicativo il fatto che in tali circolari venga più volte ribadita la spettanza dell'indennità per cui è causa a prescindere dalla presenza dei giudici di pace in ufficio e dallo svolgimento delle udienze. Deve infatti prendersi atto che (sulla base dell'interpretazione seguita, nel tempo, dal Ministero odierno appellante) l'indennità prevista dall'art. 11, comma 3, citato, viene erogata seguendo il suddetto criterio generale, cosicché essa viene decurtata solo in relazione ai giorni in cui il giudice di pace sia assente dal servizio *"per qualsiasi causa regolarmente comunicata al giudice di pace coordinatore"*.

Venendo ad esaminare la particolare situazione relativa ai periodi di sospensione dei termini, va ricordato che i giudici di pace non fruiscono, stante il particolare rapporto di servizio instaurato con il Ministero, del congedo ordinario; anche in tale periodo essi restano, dunque, in servizio, a meno che non comunichino formalmente al coordinatore la loro assenza. È ben vero che nel corso del periodo feriale non si tengono udienze, se non per la trattazione dei casi urgenti. Ciò non può però significare il venir meno, automaticamente, della spettanza dell'indennità forfettaria nei casi in cui i giudici di pace risultino formalmente in servizio - non potendo infatti escludersi, in tali ipotesi, che gli stessi abbiano redatto provvedimenti, abbiano svolto attività di preparazione e aggiornamento o che fossero reperibili per la trattazione degli affari urgenti.

Non condivisibile è dunque l'interpretazione del Ministero odierno appellante, secondo cui in tale periodo - rovesciandosi il criterio normalmente adottato per

l'erogazione dell'indennità forfettaria mensile - detta indennità non spetterebbe affatto ovvero spetterebbe solo nel caso in cui il giudice di pace si facesse carico di dimostrare di avere effettivamente svolto determinate attività.

Si rileva infine che la sentenza n. 184251 /2010 del Tribunale di Roma, richiamata dall'appellante, lungi dal confortare la prospettazione di quest'ultimo, afferma il principio secondo cui l'indennità è dovuta *"se il giudice di pace è effettivamente in servizio, con esclusione quindi dei casi in cui è in ferie, o comunque formalmente assente, salvo in tale ipotesi che non deduca un impedimento legittimo"*. Invero, tale pronuncia aveva ad oggetto una fattispecie in cui la domanda del giudice di pace era volta ad ottenere l'indennità forfettaria mensile relativamente ai periodi di assenza dal servizio *"per ferie o per altri non giustificati motivi."* Può dunque rilevarsi che - indipendentemente dal significato da attribuirsi alla locuzione "per ferie", riferita a un giudice di pace - trattavasi comunque di periodi di assenza dal servizio formalmente risultanti; nel caso in esame, al contrario, non si riscontrano assenze formalmente comunicate al coordinatore nell'ambito del periodo di sospensione dei termini.

Ritiene dunque questa Corte, sulla base delle argomentazioni sin qui esposte, che si imponga il rigetto del gravame.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come specificato in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta gli appelli.

Condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del grado che liquida in complessivi € 2.000,00, di cui € 900,00 per diritti ed € 1.100,00 per onorari, oltre a quanto spettante per spese generali, IVA e CPA.

Genova, 10 febbraio 2012.

Il Consigliere est.

Il Presidente

CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione IV Lavoro

Depositato in Cancelleria il **14 FEB. 2012**

CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE IV LAVORO

E' copia conforme all'originale

Genova, **01 MAR. 2012**
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dr.ssa Gabriella ONETO

La minuta della presente sentenza è **13 FEB. 2012**
stata depositata in Cancelleria il

RELAZIONE DI NOTIFICA

15 MAR. 2012

Addi del mese di 2012 a richiesta dei sigg.ri **Faccioli Isidora, Gaudino**

Ferdinando, Galeotti Stefano, Bellotti Carlo, Liburdi Filippo e Campi Laura, rappresentati e

domiciliati come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso la Corte d'Appello di Genova ho

notificato copia del suesteso atto a:-

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso l'Avvocatura

Distrettuale dello Stato in Genova, via Brigate Partigiane n. 2, ivi rimettendola a

6

SIG. CABONA PAOLO

A mani di.....
dipendente incaricato alla ricezione atti
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Coppola Teresa
Corte d'Appello Genova